



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 63 del 04/11/2020

Oggetto: Misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura parco pubblico "Peter Pan" e giardini via Raffaello Sanzio.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 sono state introdotte una serie di misure di limitazione delle attività e della mobilità sul territorio nazionale;

Considerato che i report della Unità di Crisi Regionale richiamati nelle ordinanze regionali attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate e che il trend dei contagi in Campania è tale da giustificare anche alcune misure più restrittive rispetto al restante territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n. 87 del 31/10/2020 del Presidente della Regione Campania con la quale sono state, tra l'altro, confermate alcune misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale;

Tenuto conto che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Richiamata la riunione COC del 3 novembre scorso, nel corso della quale è emersa una criticità rappresentata dal Comandante della Polizia Locale, in alcune zone del territorio, quali parco "Peter Pan" ed i giardini di via Raffaello Sanzio, meta frequente di adolescenti tra i quali è più difficile la sensibilizzazione sul divieto di assembramento e sull'uso dei dispositivi di protezione;

Evidenziato in particolare che per le caratteristiche e la posizione di tali parchi risulta particolarmente gravoso garantire un controllo adeguato;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio comunale di Pontecagnano Faiano, con efficacia dal 04/11/2020 e sino al 24 novembre 2020, salvo diversa indicazione statale o regionale:
 - a) **la chiusura al pubblico del parco pubblico "Peter Pan" e dei giardini di via Raffaello Sanzio, per le motivazioni sopra riportate.**
2. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione di sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che la violazione non comporti sanzioni più gravi;
3. Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Prefettura di Salerno, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Pontecagnano, al Comando Polizia Locale, agli Uffici comunali competenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Lanzara